

COSTITUZIONE DEL REGNO DI BULGARIA

Capitolo I.

DEL TERRITORIO DEL REGNO.

Art. 1. — Il territorio del Regno di Bulgaria non può essere ingrandito o rimpicciolito senza il consenso della Grande Assemblea Nazionale.

Art. 2. — La rettifica delle frontiere, se non concerne i centri abitati, può essere decretata anche dall'Assemblea Nazionale ordinaria (art. 85).

Art. 3. — Il territorio è diviso amministrativamente in distretti, circondari e comuni.

Una legge speciale sarà elaborata per l'organizzazione di questa divisione amministrativa sul principio dell'autonomia dei comuni.

Capitolo II.

DEL POTERE DEL RE E DEI SUOI LIMITI.

Art. 4. — Il Regno bulgaro è una monarchia ereditaria e costituzionale con una rappresentanza nazionale.

Art. 5. — Il Re è il rappresentante supremo e il Capo dello Stato.

Art. 6. (*Modificato con L. 11 luglio 1911*). — Il Re porta il titolo di Sua Maestà il Re dei bulgari, l'erede al trono quello di Altezza Reale.

Art. 7. — Il Re di Bulgaria non può, senza il consenso della Grande Assemblea Nazionale, essere contemporaneamente il Sovrano di altro Stato.

Art. 8. — La persona del Re è sacra ed inviolabile.

Art. 9. — Il potere legislativo appartiene al Re ed alla rappresentanza nazionale.

Art. 10. — Il Re sanziona e promulga le leggi votate dall'Assemblea Nazionale.

Art. 11. — Il Re è il Capo supremo di tutte le forze militari del paese in tempo di pace come in tempo di guerra. Egli conferisce i gradi militari conformemente alla legge. Chi entra nella carriera militare presta giuramento di fedeltà al Re.

Art. 12. — Il potere esecutivo appartiene al Re. Tutti gli organi di questo potere agiscono in suo nome e sotto la sua alta sorveglianza.

Art. 13. — Il potere giudiziario appartiene in tutta la sua pienezza alle autorità ed alle persone investite del potere giudiziario, che funzionano in nome del Re. I rapporti del Re verso le autorità giudiziarie sono determinati da speciali regolamenti.

Art. 14. — Il Re ha il diritto di attenuare e commutare le pene secondo le regole stabilite nella legge di procedura criminale.

Art. 15. — Il Re ha il diritto di grazia per fatti criminali. Il diritto di amnistia appartiene al Re in concorrenza con l'Assemblea Nazionale.

Art. 16. — I diritti del Re menzionati negli articoli 14 e 15 non si estendono alle sentenze che condannano i Ministri per violazione della costituzione.

Art. 17 (*modificato con L. 11 luglio 1911*). — Il Re è il rappresentante dello Stato in tutti i rapporti con le Potenze estere. È in suo nome che il Governo negozia e conclude coi Paesi stranieri tutti i trattati che devono essere sanzionati dal Re. I Ministri ne danno comunicazione all'Assemblea nazionale appena l'interesse e la sicurezza dello Stato lo permettono (art. 92).

Tuttavia i trattati di pace, di commercio, i trattati che impegnano le finanze dello Stato, quelli che derogano le leggi attualmente esistenti, i trattati relativi ai diritti pubblici o civili dei cittadini bulgari non diventano definitivi che dopo che siano stati votati dall'Assemblea Nazionale.

In nessun caso stipulazioni segrete di un trattato possono distruggere gli articoli palesi.

Art. 18. — I decreti e regolamenti emananti dal Re sono esecutivi quando siano controfirmati dai ministri rispettivi, che ne assumono tutta la responsabilità.

Capitolo III.

DELLA RESIDENZA DEL RE.

Art. 19 (*modificato con L. 11 luglio 1911*). — Il Re è tenuto a risiedere costantemente nel Regno. Se egli si allontana provvisoriamente designa una luogotenenza che sarà deferita al Consiglio dei ministri. I diritti e i doveri della luogotenenza saranno determinati da una legge speciale. Il Re comunica la sua partenza e la designazione della luogotenenza al Consiglio dei ministri, il quale ne dà notizia alla Nazione per via del « Giornale ufficiale ».

Art. 20. — L'erede al trono deve egualmente risiedere nel Regno e non può lasciarlo che col consenso del Re.

Capitolo IV.

DELLE ARMI DEL REGNO, DEL SIGILLO E DELLA BANDIERA NAZIONALE.

Art. 21. — Le armi dello Stato bulgaro si compongono di un leone d'oro coronato su campo rosso scuro. Lo scudo è sormontato dalla corona reale.

Art. 22. — Il suggello dello Stato porterà le armi del Regno.

Art. 23. — La bandiera bulgara è tricolore e si compone dei colori bianco verde e rosso disposti orizzontalmente.

Capitolo V.

DELL'ORDINE DI SUCCESSIONE AL TRONO.

Art. 24 (*modificato con L. 11 luglio 1911*). — La dignità reale è ereditaria in linea diretta, per diritto di primogenitura, nella discendenza maschile di Sua Maestà il Re dei bulgari Ferdinando I di Sassonia, Coburgo e Gotha. Una legge speciale regolerà l'ordine di successione al trono.

Capitolo VI.

DELLA MAGGIORE ETÀ DEL RE, DELLA REGGENZA E DELLA TUTELA.

Art. 25. — Il Re regnante e l'erede del trono sono maggiori all'età di 18 anni.

Art. 26. — Se il Re sale al trono prima di aver raggiunta questa età, una Reggenza ed una tutela gli saranno costituite fino alla sua maggiore età.

Art. 27. — La Reggenza si compone di tre Reggenti che sono eletti dalla Grande Assemblea Nazionale.

Art. 28. — Il Re regnante può anche in vita nominare tre Reggenti se l'erede al trono non ha raggiunta la maggiore età. In questo caso occorre il consenso e la conferma della Grande Assemblea Nazionale.

Art. 29. — I membri della Reggenza possono essere i Ministri, il Presidente ed i membri della Corte di cassazione, o anche delle persone che hanno esercitate queste funzioni in maniera irreprensibile.

Art. 30. — I membri della Reggenza assumendo le funzioni prestano davanti la Grande Assemblea Nazionale giuramento di fedeltà al Re ed alla Costituzione. Dopo di che annunziano alla Nazione, con proclama, che essi cominciano a governare il paese nei limiti del potere regio e in nome del Re.

Art. 31. — Il Re, raggiunta la maggiore età e prestato giuramento, prende nelle sue mani il governo del paese e ne avvisa la Nazione con un proclama.

Art. 32. — L'educazione del Re durante la sua minore età e l'amministrazione dei suoi beni appartengono alla Regina vedova e ai tutori nominati dal Consiglio dei ministri col consenso della Regina.

Art. 33. — I membri della Reggenza non possono essere contemporaneamente tutori del Re minore.

Capitolo VII.

DELL'ASSUNZIONE AL TRONO E DELLA PRESTAZIONE DEL GIURAMENTO.

Art. 34. — Dopo la morte del Re l'erede ascende al trono e ordina subito la convocazione della Grande Assemblea Nazionale, davanti alla quale presta il seguente giuramento:

« Giuro in nome di Dio Onnipotente che manterrò santamente ed inviolabilmente la Costituzione e le leggi del Regno e che in tutti i miei atti non avrò in vista che la prosperità e il bene del Paese. Che Dio mi assista! ».

Capitolo VIII.

DEL MANTENIMENTO DEL RE E DEI MEMBRI DELLA CASA REALE.

Art. 35 (modificato con L. 11 luglio 1911). — L'Assemblea Nazionale fissa con una legge speciale la lista civile del Re e della sua Corte.

Art. 36. — L'Assemblea nazionale fissa l'appannaggio dell'erede al trono appena avrà raggiunta la maggiore età.

Capitolo IX.

DELLA RELIGIONE.

Art. 37. — La religione cristiana ortodossa di rito orientale è la religione di Stato nel Regno bulgaro.

Art. 38 (modificato con L. 11 luglio 1911). — Il Re non può professare alcun'altra religione che la religione ortodossa. E fatta eccezione per l'attuale Re.

Art. 39. — Il Regno bulgaro formando dal punto ecclesiastico una parte inseparabile del territorio [della giurisdizione] della Chiesa bulgara è sottoposto al Santo Sinodo, che è l'autorità spirituale suprema della Chiesa bulgara, dovunque sia la sede di questa autorità. E a mezzo di essa che il Regno conserva la sua unione con la Chiesa ecumenica orientale in tutto ciò che tocca i dogmi della fede.

Art. 40. — I cristiani non ortodossi e gli abitanti non cristiani, sia che siano cittadini del Regno o ricevuti come tali, sia che siano stranieri che abitano costantemente o provvisoriamente la Bulgaria, godono della libertà del loro culto, in quanto le loro pratiche religiose non contravvengano alle leggi esistenti.

Art. 41. — Niuno può, in virtù delle sue convinzioni religiose, sottrarsi agli obblighi delle leggi in vigore, che sono obbligatorie per ognuno.

Art. 42. — Gli affari ecclesiastici dei cristiani non ortodossi e dei non cristiani sono regolati dalle loro autorità religiose rispettive nei limiti delle leggi che saranno fatte a tal riguardo e sotto l'alta sorveglianza del Ministro competente.

Capitolo X.

DELLE LEGGI.

Art. 43. — Il Regno bulgaro sarà governato strettamente secondo le leggi che saranno fatte e promulgate nelle forme indicate dalla presente costituzione.

Art. 44. — Niuna legge potrà essere promulgata, completata, modificata o abolita senza preventiva discussione e voto dell'Assemblea nazionale, alla quale appartiene egualmente il diritto di darne il preciso significato [interpretarla].

Art. 45. — Ogni legge votata dall'Assemblea nazionale è presentata alla sanzione del Re.

Art. 46. — Dopo essere stata sanzionata dal Re la legge deve essere integralmente promulgata. Nella promulgazione della legge deve esser fatta menzione della sua adozione da parte della Assemblea nazionale. Niuna legge ha forza ed effetto prima della sua promulgazione.

Art. 47. — Se lo Stato è minacciato da qualche pericolo esterno od interno e l'Assemblea nazionale non può essere convocata, allora ed in questo caso solamente, il Re può, su presentazione del Consiglio dei ministri e sotto la loro responsabilità solidale, pubblicare ordinanze e prendere misure che avranno la stessa forza obbligatoria delle leggi. Le ordinanze e misure straordinarie saranno sottoposte all'approvazione della prima Assemblea nazionale che sarà in seguito convocata.

Art. 48. — Le misure e le ordinanze menzionate all'art. 47 non possono in alcun caso aver per oggetto la creazione di imposte e di contribuzioni, le quali sono sempre stabilite col consenso dell'Assemblea nazionale.

Art. 49. — Solo l'Assemblea nazionale ha il diritto di decidere se tutte le formalità prescritte dalla presente costituzione sono state adempite nella pubblicazione di una legge.

Art. 50. — I regolamenti per l'esecuzione di una legge e le misure che devono a tal effetto esser prese dipendono dal potere esecutivo

Capitolo XI.

DEI BENI DELLO STATO.

Art. 51. — I beni dello Stato appartengono al Regno bulgaro e nè il Re nè le persone della sua famiglia possono attribuirsi il godimento.

Art. 52. — Il modo di alienazione di questi beni o il loro pegno, come l'impiego delle loro entrate, sono determinati da una legge.

Art. 53. — I beni dello Stato sono amministrati dal Ministro competente.

Capitolo XII.

DEI CITTADINI DEL REGNO BULGARO.

Sezione I.

Disposizioni generali.

Art. 54. — Sono considerati cittadini del Regno bulgaro tutti coloro che sono nati in Bulgaria o che non hanno mutata cittadinanza, nonchè coloro che sono nati all'estero da genitori cittadini bulgari.

Art. 55 (*modificato con L. 15 luglio 1911*). — Gli stranieri possono acquistare la cittadinanza bulgara in virtù di una legge che sarà ulteriormente elaborata.

Art. 56. — Ogni cittadino bulgaro può cambiare cittadinanza dopo aver fatto il periodo di servizio militare e adempiuto agli altri obblighi verso lo Stato, in conformità di una legge speciale, che sarà elaborata ulteriormente.

Art. 57. — Tutti i cittadini bulgari sono eguali dinanzi alla legge; niuna divisione in classi è tollerata in Bulgaria.

Art. 58 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — I titoli di nobiltà ed altre distinzioni non possono esistere nel Regno.

Art. 59 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — Il Re ha il diritto di accordare decorazioni. La creazione di decorazioni ha luogo in virtù di una legge speciale.

Art. 60. — Solo i cittadini del Regno bulgaro godranno dei diritti politici. I diritti civili sono goduti, conformemente alle leggi, da tutti coloro che abitano nel Regno.

Art. 61. — Niuno ha il diritto nel Regno bulgaro di comprare o di vendere esseri umani.

Ogni schiavo, quale che sia il suo sesso, la sua nazionalità e la sua religione, è libero, appena pone piede sul territorio bulgaro.

Art. 62. — Le leggi concernenti l'ordine pubblico e le leggi di polizia sono egualmente obbligatorie per tutti coloro che vivono nel Regno.

Art. 63. — Tutti gli immobili situati nel Regno, ancorchè appartenenti a stranieri, sono retti dalle leggi bulgare.

Art. 64. — Per ogni altra questione la condizione dei sudditi stranieri nel Regno è regolata da leggi speciali.

Sezione II.

Del servizio dello Stato e delle funzioni pubbliche.

Art. 65. — Soltanto i cittadini bulgari possono essere funzionari dello Stato, del comune ed essere ammessi in servizio nell'armata.

Art. 66. — Anche sudditi stranieri possono essere ammessi al servizio dello Stato, ma con riserva di approvazione dell'Assemblea nazionale per ciascun caso.

Sezione III.

Del diritto di proprietà.

Art. 67. — Il diritto di proprietà è inviolabile.

Art. 68. — L'espropriazione non può aver luogo che per causa di pubblica utilità, contro giusta e preventiva indennità. Il modo di espropriazione sarà determinato da una legge speciale.

Sezione IV.

Delle imposte e delle contribuzioni percepite dallo Stato.

Art. 69. — Ogni cittadino del Regno bulgaro senza eccezioni è obbligato a pagare le imposte e le contribuzioni stabilite dalle leggi ed a sopportare gli altri carichi.

Art. 70. — Il Re e l'erede al trono sono esenti da ogni imposta, da ogni contribuzione e da tutti gli altri carichi.

Sezione V.

Servizio militare.

Art. 71. — Ogni suddito bulgaro è soggetto al servizio militare, secondo la legge emanata a tale scopo.

Art. 72 (modificato con L. 11 luglio 1911). — Una legge speciale determinerà quali degli affari criminali, imputabili ai militari in attività di servizio, saranno di competenza dei tribunali militari e quali saranno di competenza dei tribunali di diritto comune.

Sezione VI.

Dell'invulnerabilità delle persone, del domicilio e delle corrispondenze.

Art. 73. — Niuno può essere sottoposto a una pena che in virtù di una sentenza definitiva di un tribunale competente.

(Nuovo alinea). Non possono essere creati tribunali eccezionali, nè commissioni di inchiesta sotto alcun pretesto nè sotto qualsiasi denominazione.

In tempo di guerra o in caso di pericolo imminente, proveniente da un'invasione straniera o da un'insurrezione a mano armata, allorchè lo stato di assedio sarà stato proclamato in tutto il Paese o in alcune località, entreranno in vigore le corti marziali.

Lo stato di assedio è proclamato con una legge se l'Assemblea nazionale è in sessione, o per decreto, sotto la responsabilità solidale dei ministri, se la detta Assemblea non è in sessione. In quest'ultimo caso l'Assem-

blea nazionale deve essere convocata entro il termine di cinque giorni per l'approvazione del decreto reso a tale effetto.

Art. 74. — L'imprigionamento e le visite domiciliari non possono aver luogo che conformemente alle regole stabilite dalla legge.

Art. 75. — Niuna pena non stabilita per legge può essere applicata contro chiochessia.

Le torture come la confisca dei beni sono vietate.

Art. 76. — (Abrogato con L. 11 luglio 1911).

Art. 77. — Il segreto delle lettere private e dei telegrammi è inviolabile. La responsabilità dei funzionari relativamente alla violazione delle lettere e dei telegrammi sarà regolata da una legge speciale.

Sezione VII.

Dell'insegnamento pubblico.

Art. 78. — L'insegnamento primario è obbligatorio e gratuito per tutti i cittadini del Regno bulgaro.

Sezione VIII.

Della libertà di stampa.

Art. 79. — La stampa è libera. Niuna censura è permessa. Niuna cauzione sarà richiesta agli scrittori, editori e stampatori. Allorchè l'autore è conosciuto ed abita il Regno, l'editore lo stampatore i distributori non saranno perseguiti.

Art. 80. — La Santa scrittura, i libri ecclesiastici e le opere che trattano dei dogmi della Chiesa ortodossa, come i manuali sulla religione destinati all'uso delle scuole ortodosse, saranno sottoposti alla preventiva approvazione del Santo Sinodo.

Art. 81. — Tutti i delitti di stampa saranno giudicati secondo le leggi dai tribunali ordinari.

Sezione IX.

Della libertà delle riunioni e della formazione delle associazioni.

Art. 82. — Gli abitanti del Regno bulgaro hanno il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi per discutere ogni questione senza domandare preventivo permesso. Le riunioni tenute a cielo aperto sono sottoposte interamente ai regolamenti di polizia.

Art. 83. — I cittadini bulgari hanno il diritto di formare delle associazioni senza alcuna autorizzazione preventiva, purchè lo scopo dell'associazione ed i mezzi impiegati non attentino alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla religione ed ai buoni costumi.

Sezione X.

Del diritto di petizione.

Art. 84. — Ogni cittadino bulgaro può presentare petizione alle autorità competenti, sia individualmente, sia collettivamente. Le istituzioni legalmente costituite possono egualmente presentare richieste per mezzo dei loro rappresentanti.

blea nazionale deve essere convocata entro il termine di cinque giorni per l'approvazione del decreto reso a tale effetto.

Art. 74. — L'imprigionamento e le visite domiciliari non possono aver luogo che conformemente alle regole stabilite dalla legge.

Art. 75. — Niuna pena non stabilita per legge può essere applicata contro chicchessia.

Le torture come la confisca dei beni sono vietate.

Art. 76. — (Abrogato con L. 11 luglio 1911).

Art. 77. — Il segreto delle lettere private e dei telegrammi è inviolabile. La responsabilità dei funzionari relativamente alla violazione delle lettere e dei telegrammi sarà regolata da una legge speciale.

Sezione VII.

Dell'insegnamento pubblico.

Art. 78. — L'insegnamento primario è obbligatorio e gratuito per tutti i cittadini del Regno bulgaro.

Sezione VIII.

Della libertà di stampa.

Art. 79. — La stampa è libera. Niuna censura è permessa. Niuna cauzione sarà richiesta agli scrittori, editori e stampatori. Allorchè l'autore è conosciuto ed abita il Regno, l'editore lo stampatore i distributori non saranno perseguiti.

Art. 80. — La Santa scrittura, i libri ecclesiastici e le opere che trattano dei dogmi della Chiesa ortodossa, come i manuali sulla religione destinati all'uso delle scuole ortodosse, saranno sottoposti alla preventiva approvazione del Santo Sinodo.

Art. 81. — Tutti i delitti di stampa saranno giudicati secondo le leggi dai tribunali ordinari.

Sezione IX.

Della libertà delle riunioni e della formazione delle associazioni.

Art. 82. — Gli abitanti del Regno bulgaro hanno il diritto di adunarsi pacificamente e senza armi per discutere ogni questione senza domandare preventivo permesso. Le riunioni tenute a cielo aperto sono sottoposte interamente ai regolamenti di polizia.

Art. 83. — I cittadini bulgari hanno il diritto di formare delle associazioni senza alcuna autorizzazione preventiva, purchè lo scopo dell'associazione ed i mezzi impiegati non attentino alla sicurezza dello Stato, all'ordine pubblico, alla religione ed ai buoni costumi.

Sezione X.

Del diritto di petizione.

Art. 84. — Ogni cittadino bulgaro può presentare petizione alle autorità competenti, sia individualmente, sia collettivamente. Le istituzioni legalmente costituite possono egualmente presentare richieste per mezzo dei loro rappresentanti.

Capitolo XIII.

DELLA RAPPRESENTANZA NAZIONALE.

Art. 85. — La rappresentanza del Regno bulgaro consiste nell'Assemblea nazionale, che può essere:

- 1) Assemblea nazionale ordinaria;
- 2) Grande Assemblea nazionale.

Capitolo XIV.

DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE ORDINARIA.

Art. 85 (*modificato con L. 15 luglio 1911*). — L'Assemblea nazionale ordinaria si compone di rappresentanti eletti a suffragio diretto, nella proporzione di un deputato per ogni 20.000 abitanti dei due sessi. I rappresentanti sono eletti per quattro anni.

Tutti i cittadini bulgari che hanno più di 21 anni, e che godono dei diritti civili e politici, sono elettori.

Sono eleggibili alla rappresentanza nazionale tutti i cittadini bulgari che godono dei diritti civili e politici, hanno trenta anni di età e sanno leggere e scrivere.

Sarà emanata una legge elettorale.

Sezione I.

Della composizione dell'Assemblea nazionale ordinaria.

Art. 87. — Gli eletti rappresentano non solamente i loro mandanti, ma tutta la nazione; perciò essi non possono accettare dai loro mandanti alcuna istruzione obbligatoria. I rappresentanti sono pienamente liberi nelle loro opinioni sui bisogni del paese e non obbediscono che alle loro convinzioni ed alla loro coscienza.

Art. 88. — Appena aperta la sessione, l'Assemblea nazionale, sotto la presidenza del decano d'età, procede immediatamente all'elezione del Presidente e dei vicepresidenti.

Art. 89. — L'Assemblea nazionale elegge fra i suoi membri il necessario numero di segretari.

Art. 90. — I ministri possono assistere alle sedute dell'Assemblea e prender parte alle discussioni. L'Assemblea è tenuta ad ascoltare i Ministri ogni qualvolta chiedono la parola.

Art. 91. — Per presentare all'Assemblea spiegazioni sui progetti che le sono sottoposti il Re può, in luogo ed invece dei ministri o congiuntamente ad essi, nominare nell'Assemblea dei commissari speciali che, in questo caso, godono come i ministri dei diritti indicati nel precedente articolo 90.

Art. 92. — L'Assemblea può invitare i ministri ed i commissari ad assistere alle sue sedute per domandare le informazioni ed i chiarimenti necessari. I ministri ed i commissari sono tenuti a presentare all'Assemblea e di comunicare personalmente le spiegazioni richieste. I ministri ed i commissari possono, sotto la loro responsabilità, tacere su fatti la cui inopportuna divulgazione può nuocere agli interessi dello Stato.

Sezione II.

Della libertà di opinioni e dell'inviolabilità dei membri dell'Assemblea.

Art. 93. — Ogni membro dell'Assemblea ha il diritto di esporre liberamente la sua opinione e di votare secondo la sua convinzione e la sua coscienza. Niuno può chiedergli conto dell'opinione che ha esposto e provocare contro di lui azioni a tal riguardo.

Art. 94. — I diritti del Presidente e la responsabilità dei membri dell'Assemblea in rapporto alle regole da osservare nelle sedute sono determinati da un regolamento speciale che stabilisce la polizia interna dell'Assemblea.

Art. 95. — I membri dell'Assemblea che abbiano commesso durante la sessione dei delitti o crimini previsti dalla legge criminale non possono essere tradotti dinanzi ai tribunali che con la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

Art. 96. — I membri dell'Assemblea nazionale, cinque giorni prima dell'apertura e durante tutta la durata della sessione, non possono essere arrestati nè giudicati, se non siano accusati di crimini che importino le pene più gravi disposte dalla legge criminale. In tal caso l'arresto di un rappresentante deve essere immediatamente comunicato all'Assemblea nazionale, e solo dopo la sua autorizzazione le azioni giudiziarie possono essere iniziate.

Art. 97. — I rappresentanti non possono essere detenuti per debiti nei cinque giorni che precedono l'apertura e per tutta la durata della sessione dell'Assemblea.

Art. 98. — Le disposizioni relative alla sostituzione dei membri deceduti o uscenti dall'Assemblea sono determinate dalla legge elettorale.

Sezione III.

Della pubblicità delle sedute dell'Assemblea nazionale.

Art. 99. — Le sedute dell'Assemblea nazionale sono pubbliche.

Art. 100. — Il presidente, uno dei ministri o dei commissari, come i membri dell'Assemblea, in numero di tre almeno, possono proporre l'esclusione del pubblico dalla cinta dell'Assemblea. Questa proposta è discussa a porte chiuse e decisa col voto dei membri presenti con la maggioranza dei voti.

Art. 101. — La decisione menzionata nel precedente articolo (100) è pubblicamente proclamata dal Presidente.

Art. 102. — Niuno può entrare armato nella sala delle sedute nè nell'edificio dove siede l'Assemblea.

Guardie armate e forze armate in generale non devono essere collocate presso le porte della sala delle sedute, nè nello stesso edificio dell'Assemblea, nè presso di esso, a meno che non lo desideri la maggioranza dell'Assemblea.

Art. 103. — L'Assemblea ha la sua propria polizia interna che è agli ordini del Presidente.

Art. 104. — L'Assemblea nazionale regola essa stessa il suo ordine interno e il modo con cui deve procedere all'esame delle questioni sulle quali deve pronunziarsi.

Capitolo XV.

DELLE ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE.

Art. 105. — Le attribuzioni dell'Assemblea nazionale sono le seguenti:

- 1) discutere i progetti di legge secondo l'art. 14.
- 2) discutere le proposte di prestiti per conto dello Stato, l'aumento diminuzione o stabilimento di imposte e di ogni sorta di contribuzioni, come la loro ripartizione ed il modo della loro percezione;
- 3) decretare il discharge delle imposte e contribuzioni arretrate e la cui percezione pare divenuta impossibile;
- 4) discutere il bilancio annuale delle entrate e delle spese;
- 5) controllare le erogazioni delle somme stabilite nel bilancio;
- 6) controllare le operazioni della Corte dei conti, che è obbligata di presentare all'Assemblea dati dettagliati sull'impiego del bilancio;
- 7) porre questioni sulla responsabilità dei ministri;

Art. 106. — L'Assemblea ha il diritto di ricevere ogni sorta di petizioni e richieste e di trasmetterle ai rispettivi Ministri. Essa ha il diritto di nominare delle commissioni di inchiesta in tutte le branche dell'Amministrazione.

I ministri sono tenuti a dare spiegazioni quando l'Assemblea le domandi.

Art. 107. — I membri dell'Assemblea hanno diritto di indirizzare interpellanze al Governo. Il Governo ed i ministri rispettivi sono tenuti a rispondere.

Capitolo XVI.

DELLE NORME RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE ED ALL'ESAME DEI PROGETTI
E DELLE PROPOSTE.

Art. 108. — L'iniziativa dei progetti di legge appartiene al Re ed alla Assemblea nazionale.

Art. 109. — I progetti di legge e le proposte sono presentati all'Assemblea nazionale dai ministri rispettivi su ordine del Re.

Ogni rappresentante dell'Assemblea nazionale può egualmente presentare progetti di legge o proposte se è sostenuto dal quarto dei membri presenti.

Art. 110. — Ogni progetto di legge o proposta presentata all'Assemblea nazionale può essere ritirata finchè non sia stata interamente votata.

Art. 111. — L'Assemblea nazionale può emendare, completare e correggere i progetti che le sono presentati.

Art. 112. — Se il Governo non consente gli emendamenti, aggiunte e correzioni dei progetti di legge da lui presentati può ritirarli o presentarli di nuovo nella prima redazione con chiarimenti ed osservazioni, o anche presentarli con gli emendamenti ed aggiunte che giudicherà opportuno introdurre.

Art. 113. — Se l'Assemblea rigetta interamente un progetto di legge, esso non può essere nuovamente presentato senza modifiche nella stessa sessione. Tale progetto può essere presentato in un'altra sessione.

Art. 114 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — I progetti presentati

all'Assemblea nazionale non possono essere votati che se più di un terzo di tutti i rappresentanti sia presente alla seduta.

Art. 115 (*modificato con L. 15 maggio 1898*). — I membri dell'Assemblea sono tenuti a votare di persona e pubblicamente. Il voto può anche essere segreto se lo domandano almeno dieci membri e se la loro richiesta è accolta dall'Assemblea nazionale.

Art. 116. — L'Assemblea decide le questioni con la maggioranza dei voti.

Art. 117. — In caso di parità di voti il progetto o la proposta si considera come respinta.

Art. 118. — Il Re deve far conoscere all'Assemblea, durante la sessione, la sua decisione su ciascuna risoluzione presa dall'Assemblea ed a lui presentata

Capitolo XVII.

DEL BILANCIO.

Art. 119. — Il bilancio è presentato ogni anno alla discussione dell'Assemblea nazionale.

Art. 120. — Il bilancio, votato dall'Assemblea nazionale, è presentato alla sanzione del Re.

Art. 121. — Se l'Assemblea non può essere convocata ed occorre provvedere a spese urgenti ed indilazionabili il bilancio dell'anno precedente resta in vigore sotto la responsabilità dei ministri, finchè l'Assemblea nazionale approvi le spese fatte

Questa approvazione dev'esser data nella prima sessione che segue.

Capitolo XVIII.

DEI PRESTITI DI STATO.

Art. 123. — Nessun prestito può essere contratto senza il consenso dell'Assemblea nazionale.

Art. 124. — Se, fuori del periodo legislativo, diventa indispensabile contrarre un prestito per coprire spese straordinarie urgenti, l'Assemblea è convocata immediatamente in seduta straordinaria.

Art. 125 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — Se vi sono seri ostacoli per la convocazione dell'Assemblea nazionale, il Re, su proposta del Consiglio dei ministri, può decretare un prestito fino alla concorrenza di tre milioni di léva, a condizione di sottoporre questo prestito all'approvazione della prossima Assemblea nazionale.

Art. 126 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — Per le spese per le quali non è aperto un credito il Re può, nei casi e con le formalità indicate all'articolo precedente (125), ordinare spese sui fondi del tesoro, ma a condizione che tutte queste spese non eccedano la somma di un milione di léva.

Art. 127 (*modificato con L. 11 luglio 1911*). — Il Re convoca l'Assemblea nazionale regolarmente ogni anno. La sessione dura dal 15 ottobre fino al 15 dicembre e dal 15 gennaio fino al 15 marzo. Ma l'Assemblea può anche essere convocata in sessione straordinaria se importanti affari sono all'ordine del giorno.

Capitolo XIX.

DELLA CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA.

Art. 128. — Il luogo in cui deve sedere l'Assemblea e la durata della sessione, come è determinato nell'art. 127, sono fissate nel decreto di convocazione firmato dal Re.

Art. 129. — La sessione ordinaria dell'Assemblea può essere promulgata col mutuo consenso del Re e dell'Assemblea nazionale.

Art. 130. — Il Re apre e chiude l'Assemblea personalmente o a mezzo di un delegato espressamente designato a tale scopo con procura.

Art. 131. — Prima dell'apertura dell'Assemblea tutti i membri prestano simultaneamente e secondo i loro riti il giuramento seguente:

« Giuro in nome di Dio unico di rispettare e di difendere la costituzione, e, nell'esercizio delle mie funzioni in quest'Assemblea, d'aver sempre in vista il bene della nazione e del Re, secondo la mia ragione e la mia coscienza. Che Dio m'assisti. Amen! ».

Art. 132. — I membri del clero non prestano giuramento, ma promettono solennemente di agire in tutto secondo la loro coscienza, in vista del bene comune del Paese e del Re.

Art. 133. — All'apertura dell'Assemblea il discorso reale espone la situazione del Paese ed indica i progetti e le proposte che devono essere presentati all'esame dell'Assemblea.

Art. 134. — In risposta al discorso reale l'Assemblea presenta un indirizzo al Re.

Art. 135. — Dopo la convocazione dell'Assemblea il Re può prorogare la sessione al più per due mesi. Una nuova proroga nel corso della stessa sessione non può aver luogo che col consenso della stessa Assemblea.

Art. 136. — Il Re può sciogliere l'Assemblea ed ordinare nuove elezioni.

Art. 137. — Le nuove elezioni devono aver luogo al più tardi nel termine di due mesi e la nuova Assemblea deve essere aperta quattro mesi al più tardi a partire dal giorno dello scioglimento dell'Assemblea nazionale precedente.

Art. 138. — I membri dell'Assemblea nazionale non possono riunirsi in sessione senza essere convocati dal Re; egualmente essi non possono riunirsi in seduta dopo l'aggiornamento, la chiusura o lo scioglimento dell'Assemblea.

Art. 139 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — Tutti i rappresentanti ricevono un'indennità giornaliera. Le spese di viaggio non sono tuttavia concesse che a coloro che sono domiciliati fuori della località dove risiede l'Assemblea nazionale.

Capitolo XX.

DELLA GRANDE ASSEMBLEA NAZIONALE.

Sezione I.

Delle attribuzioni della Grande Assemblea nazionale.

Art. 140. — La Grande Assemblea nazionale è convocata dal Re, dalla Reggenza o dal Consiglio dei ministri.

Art. 141 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — Il Re convoca la Grande Assemblea nazionale:

- 1) per discutere le questioni di cessione o di cambio di una parte qualsiasi del territorio del Regno;
- 2) per pronunziarsi sul caso previsto all'art. 7 della costituzione;
- 3) per modificare o rivedere la costituzione.

Il voto deve riunire la maggioranza dei due terzi dei voti di tutti i membri dell'Assemblea.

Art. 142. — La Grande Assemblea nazionale non può essere convocata dalla Reggenza che per esaminare le questioni di alienazione o di cambio di una parte qualsiasi del territorio del Regno.

Queste questioni si decidono con la maggioranza dei membri presenti dell'Assemblea.

Art. 143. — Il Consiglio dei ministri convoca la Grande Assemblea nazionale:

1) per eleggere un nuovo Re nel caso in cui il Re regnante muoia senza lasciare eredi. L'elezione si fa con la maggioranza dei due terzi dei membri presenti dell'Assemblea;

2) per eleggere i reggenti durante la minore età del Re. L'elezione si fa con la maggioranza dei membri presenti dell'Assemblea.

Art. 144 (*modificato con L. 15 maggio 1893*). — La Grande Assemblea nazionale è composta di rappresentanti eletti direttamente dal popolo. Il numero dei deputati deve essere doppio di quello dei membri dell'Assemblea nazionale ordinaria, nella proporzione di due rappresentanti per ventimila abitanti dei due sessi. Le elezioni avranno luogo conformemente a una legge elettorale speciale.

Sezione II.

Della composizione della Grande Assemblea Nazionale.

Art. 145. — Il Presidente, i vicepresidenti ed i segretari in numero necessario sono eletti dall'Assemblea e fra i suoi membri. Finchè queste elezioni abbiano luogo il più anziano dei membri occupa il seggio del Presidente.

Art. 146. — La Grande Assemblea Nazionale non può occuparsi che delle questioni enumerate negli articoli 141-143, per i quali è stata convocata la seconda Costituzione, e si scioglie immediatamente dopo averli risolti.

Art. 147. — Gli articoli 87, 90, 93, 104, 114, 115, 131 e 132 della presente Costituzione sono applicabili anche alla Grande Assemblea Nazionale.

Capitolo XXI.

DEI GRANDI CORPI DELLO STATO: IL CONSIGLIO DEI MINISTRI, I MINISTERI.

Art. 148. — I grandi Corpi dello Stato sono:

- 1) il Consiglio dei ministri;
- 2) i Ministeri.

Art. 149. — Il potere esecutivo, sotto l'alta direzione e sorveglianza del Re (art. 12), appartiene ai ministri e al loro Consiglio.

Art. 150. — Il Consiglio dei ministri è composto di tutti i ministri; uno di essi, a scelta del Re, è nominato Presidente del Consiglio.

Art. 151. — Oltre i doveri comuni in tempo ordinario, il Consiglio dei ministri nei casi sotto indicati è investito dei diritti e dei doveri seguenti:

1) nel caso in cui il Re muoia senza erede il Consiglio dei ministri prende il governo del paese e nel termine di un mese convoca la Grande Assemblea Nazionale per l'elezione del nuovo Re.

2) Il Consiglio dei ministri prende il governo del paese anche nel caso in cui il Re prima della sua morte non abbia nominata una Reggenza. La Grande Assemblea Nazionale deve essere convocata per l'elezione dei reggenti nel termine di un mese (al. 1).

3) Se, alla morte del Re, la Regina vedova è incinta, il Regno è governato dal Consiglio dei ministri finchè la Regina abbia partorito.

4) Se uno dei reggenti muore, il Consiglio dei ministri convoca la Grande Assemblea Nazionale per l'elezione di un successore del reggente defunto, secondo le disposizioni dell'al. 2.

5) Il Consiglio dei ministri nei casi menzionati nel presente articolo (al. 1 a 4), prendendo il governo del paese, porta questo fatto a conoscenza della nazione con un proclama.

6) Finchè il Consiglio dei ministri è incaricato del governo del Regno, non vi può essere alcun cambiamento di ministri.

7) I membri del Consiglio dei ministri, quando sono incaricati del governo provvisorio del paese, non ricevono che il loro trattamento di ministri.

Art. 152. — I ministri sono nominati e revocati dal Re.

Art. 153. — I ministri sono responsabili solidalmente davanti al Re e l'Assemblea nazionale per tutte le misure prese in comune e ciascuno personalmente per tutti i suoi atti, nei limiti delle sue attribuzioni.

Art. 154. — Ogni atto ufficiale firmato dal Re deve essere controfirmato, secondo la sua natura, da tutti i ministri o dal ministro rispettivo.

Art. 155. — I ministri possono esser messi in istato di accusa dall'Assemblea nazionale per tradimento vero la Patria o il Re, per violazione della costituzione, per prevaricazione o pregiudizio causato al Regno a scopo di interesse personale.

Art. 156. — Ogni proposta di messa in accusa di un ministro deve essere presentata per iscritto, enumerando tutti i capi di accusa, e deve essere firmata da almeno un quarto dei membri dell'Assemblea nazionale.

Art. 157. — Per la traduzione in giudizio di un ministro è necessaria la maggioranza dei due terzi dei membri presenti dell'Assemblea.

Art. 158. — I ministri sono giudicati da un Tribunale di Stato speciale la cui composizione sarà determinata da una legge.

Art. 159. — Il Re non può graziare un ministro senza il consenso dell'Assemblea nazionale.

Art. 160. — L'esecuzione delle leggi è affidata ai Grandi Corpi dello Stato designati sotto il nome di Ministeri.

Art. 161 (modificato con L. 11 luglio 1911). — I ministeri sono in numero di dieci:

- 1) ministero degli affari esteri e dei culti;
- 2) ministero dell'interno e della sanità pubblica;
- 3) ministero dell'istruzione pubblica;
- 4) ministero delle finanze;
- 5) ministero della giustizia;

- 6) ministero della guerra;
- 7) ministero del commercio, dell'industria e del lavoro;
- 8) ministero dell'agricoltura e dei demani di Stato;
- 9) ministero dei lavori pubblici;
- 10) ministero delle ferrovie, poste e telegrafi.

Art. 162. — Alla testa di ogni ministero è posto un ministro.

Art. 163. — Il Re ha il diritto di nominare a tutte le funzioni dello Stato.

Art. 164. — Ogni funzionario presta il giuramento di fedeltà al Re ed alla Costituzione.

Art. 165. — Ogni funzionario è responsabile degli atti che si riferiscono alle sue funzioni.

Art. 166. — Tutti i funzionari nominati dal Governo hanno diritto ad una pensione la cui base e l'ammontare saranno determinati da una legge speciale.

Capitolo XXII.

DEL SISTEMA DI REVISIONE E DI MODIFICAZIONE DELLA COSTITUZIONE.

Art. 167. — Le proposte di modificazione o di revisione della Costituzione si fanno nel modo stabilito per la confezione delle leggi (art. 108 e 109).

Art. 168. — Le proposte di cui al precedente articolo, per essere adottate, devono riunire la maggioranza di più dei due terzi dei voti di tutti i membri presenti dell'Assemblea nazionale.

Art. 169. — Per l'esame delle proposte menzionate nell'art. 167 la Grande Assemblea Nazionale è convocata, e essa decide con la maggioranza dei due terzi dei voti dei suoi membri presenti le questioni concernenti le modificazioni o la revisione della Costituzione.



PUBBLICAZIONI DELL' "ISTITUTO
PER L'EUROPA ORIENTALE,, ROMA

SECONDA SERIE
POLITICA — STORIA — ECONOMIA
XIX¹

AMEDEO GIANNINI

LE COSTITUZIONI DEGLI STATI DELL'EUROPA ORIENTALE

VOLUME PRIMO

ALBANIA - BULGARIA - CECOSLOVACCHIA -
DANZICA - ESTONIA - FINLANDIA - GRECIA

ROMA - ISTITUTO PER L'EUROPA ORIENTALE - ROMA